



Il Professionista Risolve



11 Febbraio 2015

In vigore la voluntary disclosure, di cosa si tratta

Dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la cosiddetta **Voluntary Disclosure**, una **procedura di collaborazione volontaria tra contribuente e Amministrazione Finanziaria** finalizzata alla emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.

Si tratta di **un'autodenuncia dello stesso contribuente** circa la propria "posizione fiscale estera", **senza previsione di sconti sulle imposte dovute**. Infatti, a differenza dei diversi condoni del passato, i quali prevedevano sostanzialmente il pagamento di un importo forfetario a fronte della regolarizzazione dei capitali esteri, **con la nuova procedura viene effettuata una ricostruzione analitica dei redditi esteri non dichiarati e delle relative conseguenze**, raggruppabili in tre tipologie:

Reddituale per la costituzione provvista: ovvero le imposte sul reddito ed iva non versate per la costituzione della provvista estera. Tali imposte potrebbero essere state evase dal contribuente che vuole aderire alla voluntary (es. privato, professionista, ditta individuale, società di persone trasparente), o da altro soggetto (società di capitali di cui è socio o amministratore). Oltre a sanzioni ed interessi relativi.

Reddituale per la gestione estera: imposte sui redditi derivanti dalla gestione estera (interessi, dividendi, affitti, capital gain ...) non dichiarati in Italia. Per gli ultimi periodi di imposta occorre anche aggiungere IVIE e IVAFE. Oltre a sanzioni ed interessi.

Monitoraggio Fiscale: sanzioni per la mancata/incompleta compilazione del quadro RW (monitoraggio fiscale). La ricostruzione deve essere effettuata per tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento (ovvero dal 2009 per Paesi non black list, dal 2004 se si tratta di Paesi black list). Unica deroga alla determinazione analitica dei redditi oggetto di regolarizzazione, è il caso in cui la media delle consistenze risultanti al termine di ciascun periodo di imposta non ecceda i 2

milioni di euro; in tale caso, su istanza dello stesso contribuente, l'Amministrazione finanziaria potrà applicare un coefficiente di redditività presunta del 5%, al valore complessivo della consistenza di fine anno, al quale applicare un'imposta del 27%.

La Voluntary Disclosure deve essere **attivata mediante l'invio telematico** del modello approvato dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 30 gennaio, può essere presentato una sola volta per contribuente, e deve riguardare tutte le attività che lo stesso detiene all'estero.

Il modello può essere trasmesso **entro il 30 settembre 2015** relativamente alle violazioni commesse fino al 30 settembre 2014. **Nei 30 giorni successivi** all'invio, si dovrà procedere alla trasmissione **a mezzo PEC della relazione di accompagnamento, munita di relativi allegati**, che rappresenti in modo analitico sia l'ammontare degli investimenti sia la determinazione dei redditi.

La quantificazione del costo dell'operazione è complessa, in quanto legata alla molteplicità dei casi che si possono delineare dalla combinazione dei numerosi elementi da considerare, quali ad esempio: numero di soggetti coinvolti, eventuali variazioni nelle percentuali di possesso tra i diversi proprietari avvenute negli anni, regime patrimoniale di comunione o separazione dei beni dei soggetti possessori, eventuali prelievi o versamenti effettuati recentemente e che hanno intaccato il patrimonio, composizione del patrimonio coinvolto (liquidità, investimenti, immobili, assicurazioni, trust, quote in società off- shore...), coinvolgimento di soggetti che detengono attività commerciali che possono essere oggetto di accertamento o fonte dello stesso reddito che ha permesso l'investimento estero ecc..

Una volta definita l'esatta casistica e recuperata la documentazione di supporto, è possibile procedere al ricalcolo delle dichiarazioni dei redditi di tutti gli anni interessati, inserendo i redditi non dichiarati e calcolando le imposte non versate con relativi interessi e sanzioni.

Stante la variabilità delle casistiche, anche il costo è altrettanto variabile: si va da una decina di punti percentuali ai casi più semplici, al totale del patrimonio detenuto all'estero, per quelli più complicati o con importanti tassazioni sulla creazione della provvista.

Il contribuente che aderisce alla collaborazione volontaria **beneficia di una riduzione fino a metà delle sanzioni** legate all'omessa compilazione del quadro RW ed è **esclusa la punibilità penale per diversi tipi di reato**.

Un contributo decisivo alla riduzione del costo di rimpatrio, sono gli accordi bilaterali: attualmente alla firma è quello con la Svizzera, che consentirebbe di evitare il raddoppio dei termini. **E' inoltre attesa una circolare** dell'Agenzia delle Entrate che dovrebbe chiarire i numerosi dubbi ancora presenti.

Tutti gli autori sono concordi nel definire questa l'ultima occasione per regolarizzare i capitali esteri, in quanto sempre più Paesi stanno firmando accordi

di collaborazione reciproca, ed è in corso di creazione una piattaforma internazionale di scambio di dati e informazioni sui redditi transfrontalieri, al fine di contrastare l'evasione internazionale che in un periodo di crisi come quello che stiamo attraversando, i Governi nazionali in difficoltà nel reperire le risorse necessarie per far quadrare i propri bilanci, non possono più permettersi.

Voluntary Nazionale (o interna): si precisa che la procedura sopra descritta è attivabile anche dai contribuenti che non sono obbligati al monitoraggio fiscale (quadro RW) o che vi hanno adempiuto correttamente, per sanare le violazioni degli obblighi dichiarativi (imposte sui redditi, iva, sostituti d'imposta, addizionali...).

Dottor Filippo Caravati

CARAVATI PAGANI - Dottori Commercialisti Associati

p.zza de Filippi, 7
28041 Arona (NO)
Tel: 0322-245858

<http://www.professionisti.it/cerca/caravati/italia>